

Codice A1418A

D.D. 27 febbraio 2020, n. 185

L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 21. Autorizzazione all'utilizzo di un alloggio di edilizia sociale di proprietà del Comune di Miagliano.



ATTO N. DD-A14 185

DEL 27/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1418A - Politiche di welfare abitativo

OGGETTO: L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 21. Autorizzazione all'utilizzo di un alloggio di edilizia sociale di proprietà del Comune di Miagliano.

Premesso che:

- l'articolo 21 della L.R. 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., ha previsto la riserva di alloggi di edilizia sociale per l'accompagnamento sociale, la custodia sociale e la mediazione dei conflitti, al fine di favorire processi di inclusione e coesione sociale, ridurre i rischi di conflitto tra inquilini, tutelare le persone non autosufficienti, contribuire a preservare il valore degli immobili e la loro funzionalità;

- la Giunta regionale, con deliberazione 18 marzo 2013, n. 3-5531, ha approvato in via sperimentale i "Primi indirizzi e criteri per l'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3";

- con successiva deliberazione 4 ottobre 2019, n. 2-330, la Giunta regionale ha approvato gli "Indirizzi e criteri per l'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3".

Tale deliberazione stabilisce che:

1) i progetti di utilizzo di alloggi per le finalità di cui all'art. 21 della L.R. n. 3/2010, nell'ambito delle fattispecie previste dalla norma medesima, devono riguardare, in modo vincolante anche, azioni volte alla salvaguardia e alla tutela del valore del patrimonio abitativo pubblico e delle aree circostanti, mediante l'attuazione di interventi di piccola manutenzione a favore dei caseggiati più degradati;

2) gli alloggi da destinare ai progetti previsti dall'art. 21 della L.R. n. 3/2010 devono essere, altresì, situati in aree o quartieri ad alta concentrazione di edilizia sociale, in zone caratterizzate da forte degrado sociale e/o del contesto ambientale o in immobili con forte presenza di categorie socialmente deboli;

3) al fine di preservare l'utilizzo degli alloggi di edilizia sociale per l'assegnazione ai nuclei richiedenti inseriti nelle graduatorie, il numero massimo di alloggi utilizzabili per i progetti di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, nel limite di un alloggio per scala, come stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 21, è pari al 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, di quelli di proprietà dell'ente proponente;

4) le attribuzioni degli alloggi hanno carattere temporaneo e una durata massima di cinque anni, eventualmente rinnovabili nel rispetto di quanto stabilito ai punti 5 e 8;

5) i progetti per l'utilizzo degli alloggi devono essere approvati dall'ente proprietario con proprio atto deliberativo e devono contenere, oltre agli elementi indicati al comma 4 dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, la motivazione dell'individuazione della localizzazione, la durata, la finalità e il

destinatario dell'alloggio. Le proposte di utilizzo di alloggi di proprietà di enti diversi dai Comuni devono essere accompagnate da una deliberazione della Giunta del comune in cui sono siti gli alloggi, contenente l'esplicito assenso al progetto individuato;

- la stessa DGR 4 ottobre 2019, n. 2-330 stabilisce, inoltre, al punto 8, che l'utilizzo degli alloggi per i progetti di cui all'art. 21 della L.R. n. 3/2010 è autorizzato dalla struttura regionale competente in materia di edilizia sociale con propria determinazione, anche previo specifico sopralluogo;

- la più volte citata DGR 4 ottobre 2019, n. 2-330 stabilisce, infine, al punto 9, che i progetti eventualmente già presentati ai sensi della precedente DGR 18 marzo 2013, n. 3-5531, ma sui quali l'Amministrazione regionale non si è ancora espressa, devono essere riproposti dagli enti proprietari nei modi e alla luce dei nuovi criteri;

preso atto che:

- il Comune di Miagliano, con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 6 febbraio 2020, trasmessa con nota prot. n. 391 del 10 febbraio 2020, ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo di un alloggio di edilizia sociale sito nell'immobile di proprietà comunale in Via Poma n. 1, per la realizzazione del progetto "Miagliano sociale";

- il suddetto progetto, allegato alla deliberazione comunale per costituirne parte integrante e sostanziale, specifica che nell'immobile di Via Poma 1 "la quasi totalità dei residenti... sono in carico ai Servizi Socio-Assistenziali e Sanitari" e che "Tra le principali problematiche si possono annoverare situazioni di particolare povertà, soglie di indigenza, nuclei con minori a carico i cui genitori sono entrambi disoccupati, nuclei con la presenza di persone con disabilità, persone con problematiche di matura psichica", per cui "si ritiene che la presenza di una risorsa, quale la figura di un mediatore e/o di persone con particolari attitudini nella gestione e cura del prossimo, sia il valore aggiunto al fine di creare connessioni tra questo Comune e i Servizi coinvolti";

- il progetto stesso prevede che "Il soggetto beneficiario, persona singola o nucleo familiare, che potrà essere individuato da questo Comune o su indicazione del Servizio Sociale competente, dovrà possedere uno o più delle seguenti caratteristiche: profilo professionale inerente alla mediazione sociale e/o culturale; profilo delle professioni sociali (Operatore Socio Sanitario, ecc.); comprovate capacità e/o attitudini nel lavoro di gruppo e comunità; disponibilità nell'assistere e tutelare persone non autosufficienti. Dovrà inoltre essere nelle condizioni psico-fisiche atte a sostenere lavori di piccola manutenzione, finalizzati a preservare il valore dell'immobile di edilizia sociale e delle aree verdi contigue, nonché dovrà garantire adeguata disponibilità di tempo (giornaliera e/o settimanale) da dedicare alle attività che verranno concordate e monitorate dal Comune";

- il progetto specifica, infine, che "L'attribuzione dell'alloggio, avente carattere temporaneo, avrà durata massima pari ad anni 5, eventualmente rinnovabili" e che "Il monitoraggio sulle attività di mediazione e facilitazione sociale sopra descritte verrà effettuato con cadenza mensile";

- la sopra citata deliberazione comunale specifica che l'immobile di edilizia sociale di proprietà comunale sito in Via Poma 1 è costituito da n. 17 unità abitative;

considerato che la richiesta autorizzativa avanzata dal Comune di Miagliano è conforme a quanto previsto dalla sopra citata DGR 4 ottobre 2019, n. 2-330 per la concessione dell'autorizzazione di cui trattasi, sia dal punto di vista quantitativo, che delle azioni indicate nel progetto proposto, in particolare riguardo la salvaguardia e la tutela del valore del patrimonio abitativo pubblico e delle aree circostanti, mediante l'attuazione di interventi di piccola manutenzione;

evidenziato che l'Amministrazione Regionale, nella concessione di autorizzazioni all'utilizzo di alloggi di edilizia sociale per l'attuazione di progetti ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 3/2010, non può operare considerazioni in ordine alla congruità con possibili situazioni di tensione abitativa esistenti sul territorio comunale, che competono al Comune richiedente;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.
- articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.
- articolo 17 della L.R. n. 23/2008

determina

1) di autorizzare, per le ragioni evidenziate in premessa, l'utilizzo di un alloggio di edilizia sociale di proprietà del Comune di Miagliano, sito in Miagliano, Via Poma n. 1, per la realizzazione di un progetto di accompagnamento sociale, di cui all'art. 21 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i.;

2) di precisare che l'alloggio oggetto del presente provvedimento, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia sociale, è soggetto alle disposizioni inerenti la gestione speciale di cui al D.P.R. n. 1036/72, come richiamate dall'art. 19, commi 5 e 6 della stessa L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1418A - Politiche di welfare abitativo)
Fto Anna Palazzi